



Center *for* Research Libraries

GLOBAL RESOURCES NETWORK

The Center for Research Libraries scans to provide digital delivery of its holdings. In some cases problems with the quality of the original document or microfilm reproduction may result in a lower quality scan, but it will be legible. In some cases pages may be damaged or missing. Files include OCR (machine searchable text) when the quality of the scan and the language or format of the text allows.

If preferred, you may request a loan by contacting Center for Research Libraries through your Interlibrary Loan Office.

Rights and usage

Materials digitized by the Center for Research Libraries are intended for the personal educational and research use of students, scholars, and other researchers of the CRL member community. Copyrighted images and texts may not to be reproduced, displayed, distributed, broadcast, or downloaded for other purposes without the expressed, written permission of the copyright owner.

Center for Research Libraries

Identifier: f-s-0000010

Downloaded on: Feb 12, 2019, 7:55:04 AM



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V


Mogadiscio, 28 Febbraio 1968

Suppl. N. 3 al N. 2

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società American-Cigarette Company (Overseas) Ltd. Vaduz-Liechtenstein. (76) Pag. 5
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società John Sinclair Ltd. Portland-Inghilterra. (77) » 6
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Carreras Ltd. Essex-Inghilterra. (78) » 7
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società American-Cigarette Company (Overseas) Ltd. Vaduz-Liechtenstein. (79) » 8

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Culemborg Exploitatie Maatschappij
N. V. Amsterdam-Olanda. (80)* » 9
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società The American Tobacco Company
New Jersey-S.U.A. (81)* » 10
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società The American Tobacco Company
New Jersey S.U.A. (82)* » 11
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato' deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (83)* » 12
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (84)* » 13
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (85)* » 14
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (86)* » 15
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (87)* » 16
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società di fatto Fratelli Branca e Compagni
Milano - Italia. (88)* » 17
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Columbia Broadcasting System, INC.
New York - S.U.A. (89)* » 18
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società F. Hoffmann-La Roche & Co. Ltd.
Company Svizzera. (90)* » 19

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Groundfoss Bjerringbro Pumrefabrik
A S Bjerringbro-Danimarca. (91)* » 20
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società The American Tobacco Company
New Jersey - S.U.A. (92)* » 21
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società B. & J. B. Machado Tobacco Company
Ltd. Kingston-Giamaica. (93)* » 22
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Anton Justman (Amsterdam & Lon-
don) Ltd. Inghilterra. (94)* » 23
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (95)* » 24
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (96)* » 25
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Ditta Reckitt & Colman (Overseas) Ltd.
Yorkshire - Gran Bretagna. (97)* » 26
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Ditta Reckitt & Colman (Overseas) Ltd.
Yorkshire - Gran Bretagna. (98)* » 27
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Farbwerk Hoechst Aktiengesellschaft
Vormals Meister Lucius & Brunning - Frankfurt.
(99).* » 28
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Farbwerk Hoechst Aktiengesellschaft
Vormals Meister Lucius & Brunning - Frankfurt.
(100)* » 29

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Ditta Lipton Ltd. London - Inghilterra. (101)* » 30
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (102)* » 31
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (103)* » 32
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (104)* » 33
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (105)* » 34
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (106)* » 35
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (107)* » 36
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Ditta Iganga Industries & Produce Ltd.
Jinja - Uganda. (108)* » 37
-

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010011 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) Ltd. di Stedtle 380, Vaduz Liechtenstien, il giorno 5 dicembre 1964 — alle ore 9,45, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare nel cui interno sulla facciata destra è scritto PETER STUYVESANT. Sotto si trova una stemma araldico sotto del quale è scritto Rich Choice Tobaccos King Size. E in forma circolare a sinistra: Filter Tipped Cigarettes. Sulla facciata sinistra sempre dello stesso rettangolo altra scritta Peter Stuyvesant con una scritta sotto Filter Tipped Rich Choice Tobaccos. In fondo a questa facciata nel rettangolo: Easy Draw More Flavour More Satisfaction. In mezzo alle due facciate: Peter Stuyvesant The Name Who Founded New York 1653. Al centro del rettangolo una faccia nera in cui è scritto King Size Filter con una freccia bianca al lato sinistro indicente la sezione di un filtro di cui sono fornite le singole sigarette. Sottostante al rettangolo esiste un rettangolo più piccolo in cui è scritto Stuyvesant che il costone del pacchetto che contiene le sigarette»

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà

infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualsiasi altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco sia lavorato che non lavorato, sigarette tabacco e sigari, fiammiferi accendifuoco (Classe 32)» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.
(76)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010012 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' JOHN SINCLAIR LTD., il cui indirizzo è: 5 Portland Terrace Jesmond Newcastle upon Tyne 2, (Inghilterra), il giorno 9 dicembre 1964, alle ore 9,35, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «FAIRWAY» in tutti i caratteri stampatelli maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia in nero o a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o, in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' JOHN SINCLAIR LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette sigari e tabacchi, tabacco sia lavorato che non lavorato, fiammiferi accendifuoco (Classe 32)» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' SINCLAIR LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.
(77)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010013 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' CARRERAS LTD., Christopher Martin Road, Basildon, Essex, (Inghilterra), il giorno 11 novembre 1964, alle ore 10.00, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sotto-descritto»:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «PICCADILLY» in tutti caratteri stampatelli majuscoli in qualunque calligrafia in nero o colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' CARRERAS LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco grezzo o lavorato, sigarette, tabacco e sigari, fiammiferi e accendifuoco (Classe 32)» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' CARRERAS LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(78)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010014 di prot.

IL MINISTRO

Omissis.

DECRETA:

La SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LTD., di Stadtle 380, Vaduz Liechtenstien, il giorno 5 dicembre 1964, alle ore 9,45, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante le parole «PETER STUYVESANT» in tutti i caratteri stampatelli maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia in nero o a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco sia lavorato che non lavorato, sigarette, tabacco e sigari, fiammiferi e accendifuoco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(79)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010015 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' CULEMBORG EXPLOITATIE MAAT-SCHAPPIJ N. V. il cui indirizzo è: Frederiksplein 52, Amsterdam C., Olanda, il giorno 11 novembre 1964, alle 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta a forma ellittica, internamente contornata da una fascia ellittica in cui vi è inserito, in lettere maiuscole stampatelle, «CULEMBORG 3 KRONEN BIER». Nell'interno esiste un altro ellisse concentrico al primo in cui sono stampate tre corone».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' CULEMBORG EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ N. V. il cui indirizzo è: Frederiksplein 52 Amsterdam C., Olanda.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Liquori, Birra chiara e Birra scura, vini, acquavite, alcool, bevande alcoliche diverse» (Classe 39) di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' CULEMBORG EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ N. V.

Mogadiscio. li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010016 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di New Jersey, S. U. A., e con sede a New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America, 150 East, 42° Strada, il giorno 29 ottobre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta che consiste nel pannello frontale dell'astuccio di sigarette HALF AND HALF, cosiraffigurato. Il detto pannello è attraversato diagonalmente da sinistra a destra, dall'alto in basso, da una striscia bianca nella quale è inserito «HALF AND HALF», nel triangolo superiore del detto pannello è riportato il disegno di un «UOMO CON CAPPELLO» mentre il triangolo in basso è a tinta unita».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco manufatturati compreso tabacco da pipa e sigarette» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010017 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di New Jersey, S. U. A., e con sede a New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America, 150 East 42° Strada, il giorno 29 ottobre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodecritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante un disegno raffigurante la forma stilizzata di un UOMO CON CAPPELLO».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco manifatturati compreso tabacco da pipa e sigarette» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010018 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede a JINJA, (Uganda), il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «NYTIL» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTIL INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010019 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede a JINIA, (Uganda), il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante un disegno diamanti-forme, formato da rombi concentrici recanti in croce al centro la parola «NYTIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010020 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede in JINJA, (Uganda), il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante un disegno ellittiforme che rinchioda fra fregi mimmetrici un cerchio che racchiude le parole «Nyanza Textile Industries Ltd., Jinja», e nel centro in un quadrato romboidale è posta in croce la parola «NYTIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010021 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede in Uganda, il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante una Striscia in ovale sulla quale è ripetuta in alto e in basso, separata da freggi, la frase «MANUFACTURED BY NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LIMITED JINJA», detta striscia racchiude al centro una fascia sulla quale è scritta la frase «NYTIL-JINJA-FABRIC» e sopra e sotto la fascia sono disegnati animali della fauna Africana e fregi vari».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010022 di prot.

Omissis

IL MINISTRO

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede a JINJA, (Uganda), il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante un disegno circolare recante all'intorno la ragione sociale della richiedente e l'indicazione della sede e al centro in croce le parole «NYTIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(87)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagl Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010023 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETÀ' DI FATTO Fratelli Branca e Compagni, costituita dai Signori: Conte Pierluigi Branca di Romanico, Conte Stefano Branca di Romanico, Conte Giuseppe Branca di Romanico, Conte Carlo-Ranieri Branca di Romanico, Avv. Fernando Bussolera, tutti cittadini Italiani, con sede in Milano, (Italia), Via Broletto n. 35, il giorno 2 dicembre 1964, alle ore 10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da tre etichette che compongono l'abbigliamento delle bottiglie di FERNET BRANCA e cioè: 1 — etichetta rettangolare FERNET BRANCA sormontata dal disco «aquila e globo»; 2 — collarino con la firma «Fratelli Branca»; 3 — capsula marcata «Fratelli Branca Milano».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETÀ' DI FATTO: Fratelli Branca.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Bevande alcoliche» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETÀ' DI FATTO: Fratelli Branca.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010024 di prof.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM, INC., Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di New York, Stati Uniti d'America, con sede a New York 19, Stato di New York, 799 Seventh Avenue, S.A.U., il giorno 12 gennaio 1965, alle ore 10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante da un quadrato entro il quale sono poste in alto le lettere C. B. S. e sotto un disegno di fantasia raffigurante tre ellissi concentriche sostenute da un piedestallo».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM, INC.

Esso potrà essere, accompagnato o no della ragione sociale delle Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Registrazioni fonografiche, strumenti, apparecchi, applicazione loro parti per la registrazione dei suoni, riproduzione dei suoni e amplificazione dei suoni, strumenti, apparecchi, applicazione loro parti per la televisione» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM, INC.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(89)

p IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010025 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le F. HOFFMANN - LA ROCHE & CO. LTD., COMPANY, Società costituita e operante secondo le leggi della SVIZZERA, il giorno 12 gennaio 1965, alle ore 10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «ROCHE» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le F. HOFFMANN - LA ROCHE & CO. LTD., COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici a scopo medicinale e igieniche, preparazioni farmaceutiche, disinfettanti, prodotti veterinari; profumeria, cosmetici, dentifrici, saponi, pettini ed altri articoli da toeletta, aromatici; sostanze nutrienti e additivi nutrienti per animali» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le F. HOFFMANN - LA ROCHE & CO. LTD., COMPANY.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(90)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010026 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le GRUNDFOSS BJERRINGBRO PUMREFABRIK A. S., Società costituita e operante secondo le leggi del Regno di Danimarca, con sede a BJERRINGBRO, (Danimarca), il giorno 2 dicembre 1964, alle ore 10.10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «GRUNDFOSS» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le GRUNDFOSS BJERRINGBRO PUMREFABRIK A. S.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere. «Pompe di ogni specie, comprese le pompe per rifornimento idrico e a scopo industriale, per olio combustibile, per compressori idraulici e ad aria, per valvole, per filtri e loro parti, per purificatori e loro parti tali come i purificatori per condensamento ad acqua e i purificatori automatici per tubi e fianchi, per i sistemi di purificazione ad acqua, ecc.» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le GRUNDFOSS BJERRINGBRO PUMREFABRIK A. S.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010027 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Società costituita e operante secondo le leggi di New Jersey, S.U.A., e con sede a New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America, 150 East, 42° Strada, il giorno 29 ottobre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante le parole «HALF AND HALF» comunque scritte».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accomapagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco manufatturati, compreso tabacco da pipa e sigarette» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(92)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010028 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY LTD., con sede legale in Park Lodge, Victoria Avenue, KINGSTON, in Giamaica, il giorno 29 novembre 1964, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la figura ellittica contenente nella parte superiore il nome distintivo MACHADO e nella parte centrale una ellissi minore avente il bordo interno costituito da un disegno in nero di forma irregolare».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manifatturati e non manifatturati» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(93)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010029 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le ANTON JUSTMAN (AMSTERDAM & LONDON) LTD., con sede n. 2 di Dean Stanley Street, in London, S. W., Inghilterra, Manifattura di Tabacchi, il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare avente intorno una cornice contenente un certo numero di cerchi regolarmente spaziali, alcuni dei quali contengono la iniziale «A» o «J», che si riferiscono ai nomi della Ditta. Lo sfondo della etichetta vuole simulare una tavoletta di legno, e, quasi al centro appare la raffigurazione di una nave a vela con la parola inventata e distintiva MINAROS scritta all'angolo attraverso le vele. Sul lato sinistro dell'etichetta, verso l'alto, appare anche il nome ANTON JUSTMAN».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le ANTON JUSTMAN (AMSTERDAM & LONDON) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manifatturati e non manifatturati» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le ANTON JUSTMAN.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(94)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010030 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva «TOTALGREASE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(95)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010031 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio -- Dipartimento I -- Ufficio Brevetti -- la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva «TOTALUBE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010032 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le DITTA RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD., con sede legale in Danson Lane, Hull, nello YORKSHIRE in Gran Bretagna, il giorno 22 dicembre 1964, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la figura circolare che presenta la parte inferiore completamente nera e nella parte superiore un largo cerchio nero. Nella parte superiore circondata dal cerchio nero, su fondo bianco vi è un triangolo quadrato al centro del quale figura la lettera «n» minuscola. Sotto il triangolo vi è, su fondo bianco, la parola distintiva NUGGET in lettere maiuscole nere. In quattro punti del cerchio esterno, sul fondo nero, nella posizione dei quattro punti cardinali, appare la lettera n minuscola, in bianco, con la base verso l'esterno. A destra, in alto, ed a sinistra in basso, sul cerchio nero vi è, in bianco, la parola «NUGGET».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo e in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Lucidi per cuoio» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010033 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD. con sede legale in Danson Lane, Hull, YORKSHIRE, in Gran Bretagna; il giorno 22 novembre 1964; alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante una figura avente due settori curvi neri, quello in basso più piccolo, mentre quello in alto, più ampio, porta la scritta CHERRY BLOSSOM. Tra i due settori vi è la figura di un mazzetto di quattro ciliege i cui gambi partono dallo stesso ramoscello, al quale sono attaccate anche alcune foglie».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Lucidi per cuoio» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(98)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010034 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le FARBERK HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNNING, con sede legale a FRANKFURT AM MAIN-HOECHST, Bruningstrasse, 45, il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva HOECHST, inclusa in un cerchio che comprende anche la raffigurazione di un ponte».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le FARBERK HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNING.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici e farmaceutici, colori, materiali per tessitura, fibre, naturali ed artificiali, prodotti protettivi per l'agricoltura, fertilizzanti, tessuti e prodotti di plastica» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le FARBERK HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNING.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(99)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagí Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010035 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNING, con sede legale a FRANKFURT AM MAIN-HOECHEST, Bruningstrasse, 45, il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva «BERENIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNING.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti veterinari» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS LUCIUS & BRUNING.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(100)

p. II MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010036 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le DITTA LIPTON LIMITED, con sede legale in 179-189 City Road, London, E. C., in Inghilterra, il giorno 16 novembre 1964, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva «KETTLE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA LIPTON LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: Latte in scatola» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA LIPTON LTD.

Mogadiscio , li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010037 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLS, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante le parole distintive «TOTAL OIL MARINE

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili, fossili solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLS.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(102)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010038 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAIS DES PÈTROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta delimitata da una linea ellittica di larghezza maggiore della altezza. Sia nella parte inferiore che nella parte superiore vi sono due tratti azzurri semi ellittici tra i quali è scritta in rosso la parola «TOTAL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PEROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(103)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussein

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010039 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante da un disegno rappresentante una base orizzontale e due doppie colonne verticali. Al centro della figura vi è la rappresentante di due semicerchi e tra di essi una fiamma stilizzata. Al di sopra vi è la parola «TOTAL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(104)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010049 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la figura di una latta di quelle che si usano per contenere olii minerali, avente nella parte inferiore una striscia tratteggiata, una striscia immediatamente superiore punteggiata e la parte superiore bianca. Nella faccia più larga della latta, al centro della striscia punteggiata vi è un disegno rappresentante due semicerchi tratteggiati e tra di essi il disegno di una fiamma stilizzata. Nella parte bianca della latta, sulla faccia maggiore vi è la scritta TOTAL in lettere tratteggiate. Nella faccia minore della latta, sempre nella parte bianca, vi è una striscia tratteggiata sormantata dalla scritta TOTAL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili, fossili solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(105)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010041 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare nella quale figurano nella parte superiore ed in quella inferiore due triangoli tratteggiati con la ipotenusa l'uso di fronte l'altro. Nello spazio tra i due triangoli vi è la parola TOTAL in lettere tratteggiate.

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili, fossili solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010042 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva TOTALOIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(107)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010043 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le DITTA IGANGA INDUSTRIES & PRODUCE LTD., con sede legale in JINJA (Uganda), il giorno 6 dicembre 1964, alle ore 10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante da un disegno raffigurante due pappagalli contrapposti posati sopra un ramo e sotto la scritta «CHAPA KASUKU» e il peso in libbre. Al disotto del disegno la scritta «SUPER QUALITY BLEACHED AND DEODORISED - DOUBLE REFINED - EDIBLE OIL - PRODUCT OF IGANGA INDUSTRIES & PRODUCE LTD., P. O. BOX 241 - JINJA - (UGANDA)».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA IGANGA INDUSTRIES & PRODUCE LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altri tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Olio commestibile» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA IGANGA INDUSTRIES & PRODUCE LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(108)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien